



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351  
Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)  
Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)  
Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

**Ai Clienti in indirizzo  
Loro sedi**

Parma Reggio Emilia, 30 gennaio 2021

**Oggetto: COVID-19 - Smart working semplificato per periodi di lavoro fino al 31/3/2021**

Il D.L. 183 del 31/12/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe") ha prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro può ricorrere allo smart working semplificato *"fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021"*.

Con il D.L. 2 del 14/1/2021 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30/4/2021.

**Tuttavia, in base alla previsione del Decreto Milleproroghe, lo smart working semplificato sarà possibile solo fino al 31/3/2021.**

Ricordiamo che la procedura semplificata di attivazione dello smart working prevede a carico del datore di lavoro:

1. l'invio al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori in smart working tramite un unico file excel (formato .xlsx) contenente i seguenti dati: CF del datore, CF del lavoratore, nome e cognome, data e comune di nascita, numero di PAT e voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro, data di inizio e fine del periodo di lavoro agile;
2. non occorre un accordo tra lavoratore e azienda, è sufficiente una comunicazione unilaterale del datore di lavoro;
3. la consegna al lavoratore agile (e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) di un'informativa da cui risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Tale adempimento può essere ottemperato anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL ("Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile");

**Le aziende che hanno attivato lo smart working con procedura semplificata e hanno inserito nel portale del Ministero la scadenza del 31/1/2021 possono ora valutare di continuare con lo smart working semplificato fino alla data del 31/3/2021, quindi sempre prescindendo dall'accordo individuale.**

L'azienda dovrà inviare una nuova comunicazione telematica sul portale del Ministero con modalità semplificata entro il termine di 5 giorni successivi alla data di attivazione (termine ritenuto applicabile, in assenza di una diversa e specifica disposizione normativa).

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp